



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del Comparto Sicurezza

Ai rappresentanti delle OO.SS.
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

DPS

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

SIDIPE

U.I.L. - P.A./P. P. -

U.I.L. - P. A.

Cida-UNADIS

Si.N.A.P.Pe.

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

D.I.R.S.T.A.T.

C.I.S.L.-F.N.S.

R.D.B.- P.I.

FED. ASSOMED - SIVEMP

U.G.L. Polizia Penitenziaria

F.L.P.

F.S.A C.N.P.P.

FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI

C.G.I.L.-F.P.

e. p.c. Direzione Generale del Personale
della Formazione -Sede



OGGETTO: Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, previsto dall'art.37 del DPR n. 1032/1973 e successive modifiche.

Di seguito alla ministeriale n. GDAP-0190268 del 17.5.2012 si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. GDAP -0222932 datata 11.6.2012 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione



GDAP-0222932-2012

PU-GDAP-2000-11/08/2012-0222932-2012

Alle Direzioni Generali
Sede

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
Roma

Ai Provveditorati Regionali
Loro Sedi

Agli Uffici del Capo del Dipartimento
Sede

Al Centro Amministrativo
"Giuseppe Altavista"
Roma

Oggetto: personale dell'Amministrazione Penitenziaria, diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modifiche.

§1. Con riferimento al contenuto della circolare di questa Direzione Generale prot. n. 0180207 del 01 maggio 2012 di pari oggetto, per maggiore informazione al personale dipendente, si trasmette nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 9057/2012 del 29 maggio 2012, in risposta ad atti di diffida di alcuni dipendenti.

Con l'occasione, si rinnovano gli atti di viva considerazione

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

Servizio del Bilancio e Contabilità

Roma - Largo Togliatti 1 - tel. 06664 - tel. 066581173 / 0666154435



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi*

Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione

Ufficio V



Spett.le

*c/o Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria -
segrup.dapi@giustizia.it*

OGGETTO: Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.

In esito alla documentazione in oggetto, con la presente si precisa che questa Direzione, in merito alla gestione del contributo per opera di previdenza ai fini del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, applica le disposizioni contenute nella legge del 7 agosto 1995, n. 335, nella legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2001.

Le modalità di calcolo del TFS effettuate nel Service Personale Tesoro non hanno subito variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011 coerentemente a quanto disposto dall'INPDAP con la circolare n. 17 dell'8/10/2010.

A tal proposito, si fa riferimento anche al parere espresso in argomento dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale - in data 21/12/2011, il quale asserisce che la disposizione citata dall'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, non modifica la natura giuridica dell'indennità di buonuscita, ma si limita a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010.

Inoltre, il suddetto parere precisa che, fermo restando che i dipendenti per cui si applica il predetto comma 10 permangono in regime di TFS (con regole di computo parzialmente modificate), e che non avviene alcuna abrogazione delle vigenti norme in materia di buonuscita, è necessario rilevare che la normativa vigente, nel caso della differente fattispecie costituita dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime di TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (a seguito di opzione o perché assunti dopo il 1° gennaio 2001), mentre da un lato prevede che la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta, dall'altro stabilisce che in ogni caso - per i dipendenti in regime di TFR - resta immutata la retribuzione netta percepita.

Service Personale Tesoro
00198 Roma - Piazza Dalmazia, 1 - sito web www.spt.mef.gov.it

Infatti, l'articolo 1, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999, prevede che, per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR.

Si precisa che il citato parere della Ragioneria dello Stato è stato condiviso anche dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo – Economia di questo dicastero.

Si prega codesto Ufficio di notificare la presente nota al personale interessato.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI